

ALL. "A"



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE I di Torino
Ufficio Territoriale di Pinerolo
STATUTO DELLA
"I TREMOLINI"
Allegato n° 1 all'atto privato registrato
22 GEN 2026
di n° 15

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "I TREMOLINI" da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione è costituita e organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del codice del Terzo settore.

In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5) e successive modifiche, saranno inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e APS (Associazione di Promozione sociale). L'integrazione degli acronimi APS e ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torre Pellice (TO). Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera del Consiglio direttivo l'associazione può istituire in altre località dello Stato o all'estero delle sezioni territoriali non autonome.

Le sezioni territoriali sono prive di autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale e assicurano il presidio locale per l'attuazione della missione statutaria con compiti di sviluppo e promozione delle attività associative.

Il Consiglio Direttivo indirizza l'attività delle Sezioni territoriali ed individua per ognuna un Referente locale.

La costituzione e l'attività delle Sezioni territoriali, nonché i loro rapporti con la sede centrale dell'Associazione, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale e ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi, di associati e di loro familiari di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o da persone aderenti ad enti associati (art. 35 del Codice del Terzo settore):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello **specifico**, l'Associazione intende:

a) promuovere e tutelare i diritti umani, civili e sociali delle persone affette da malattia di Parkinson e sindromi extrapiramidali, nonché dei loro familiari e caregiver, con particolare riferimento ai diritti alla salute, all'inclusione, all'autodeterminazione e alla dignità della persona;

b) migliorare la diffusione della conoscenza della malattia di Parkinson, dei problemi connessi alla sua natura, alla sua cura e al sostegno dei soggetti che ne sono affetti;

c) promuovere una cultura del benessere psico-fisico, della solidarietà e dell'integrazione sociale, prefiggendosi di migliorare la qualità della vita e contrastare l'emarginazione, l'isolamento e la solitudine sia dei malati che dei loro familiari;

d) favorire la comunicazione e lo scambio tra pazienti, affinché possano raccontarsi, sostenersi e condividere le proprie esperienze, anche attraverso iniziative di sostegno e socializzazione;

e) sviluppare una particolare attenzione alle problematiche delle famiglie (in particolare coniugi e figli) che si trovano a vivere situazioni di disagio legate all'assistenza di una persona malata;

f) favorire la comunicazione tra pazienti e medici, al fine di garantire una migliore informazione sulla malattia, sui percorsi terapeutici e riabilitativi disponibili;

g) contribuire alla formazione e alla sensibilizzazione di operatori, volontari e cittadini, attraverso programmi e iniziative finalizzati al superamento dei disagi connessi alla malattia;

h) promuovere e sostenere la ricerca scientifica sulla malattia di Parkinson e sui parkinsonismi, anche mediante l'erogazione di contributi e la collaborazione con enti di ricerca e istituzioni competenti;

i) utilizzare i moderni sistemi di comunicazione per creare luoghi di incontro e di comunicazione virtuali, favorendo il contatto e il confronto continuo tra malati, familiari, operatori e volontari;

j) organizzare eventi ricreativi, culturali, sportivi e di counseling, finalizzati alla socializzazione, al benessere psico-fisico e al sostegno delle persone coinvolte;

k) organizzare attività di sostegno psicologico, individuale e di gruppo, in forma di auto-aiuto e/o in collaborazione con qualificate figure professionali;

l) organizzare, anche in collaborazione con il Comitato scientifico, convegni, seminari informativi e iniziative di aggiornamento sulle novità in campo medico, psicoterapeutico e riabilitativo;

m) curare i rapporti con la pubblica amministrazione, con le autorità sanitarie e con ogni altro ente o istituzione, pubblica o privata, che possano contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione;

n) raccogliere fondi, nei modi e nei limiti della normativa vigente, destinati al perseguimento degli scopi associativi.

In particolare, l'Associazione opera per migliorare la qualità di vita delle persone affette da malattia di Parkinson e sindromi extrapiramidali e delle loro famiglie e dei caregiver, promuovendo la consapevolezza sulla patologia, diffondendo informazioni utili sui percorsi terapeutici e riabilitativi e organizzando attività di sostegno, sia psicologico che fisico, rivolte agli associati e, nei limiti di legge, anche a terzi.

Le iniziative includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. incontri divulgativi e informativi sui temi del Parkinson, anche con esperti (ad es. neurologi e altri professionisti sanitari);
2. gruppi di aiuto e condivisione tra persone con Parkinson e loro familiari/caregiver;
3. progetti in collaborazione con presidi culturali sul territorio nazionale (biblioteche, librerie, fondazioni, ecc.);
4. eventi legati all'arte e alla cultura (musica, teatro, fotografia e simili) con finalità di inclusione e sensibilizzazione;
5. attività motorie e sportive, anche personalizzate, in collaborazione con professionisti del settore.

L'associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e ha come oggetto la promozione delle forme aggregative che vedono la persona, in particolare quella disabile, protagonista, valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società

L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono aderire all'Associazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'Associazione e intendano contribuire alla realizzazione delle stesse con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e di partecipare alla vita associativa;In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, nella prima assemblea utile.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri. Laddove l'associato è soggetto diverso dalla persona fisica, i diritti associativi sono esercitati per il tramite del legale rappresentante o soggetto da esso delegato
2. Nel caso di associati minorenni, il diritto di voto e l'elettorato attivo in Assemblea sono esercitati, fino al compimento della maggiore età, dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare.
3. In particolare, hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- esercitare i diritti sociali fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso (anno solare), o effetto immediato su richiesta.
4. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo Statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi 30 giorni dalla comunicazione. Entro 30 giorni l'escluso può fare ricorso, per iscritto tramite PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, all'Assemblea dei soci contro la decisione del Consiglio Direttivo. In tal caso l'Assemblea, che dovrà svolgersi entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza, decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Dei volontari e dell'attività di volontariato)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.
6. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
7. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 8 (Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e Vicepresidente;
 - d) l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove nominati.

ART. 9 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di

delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
 - b) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
 - c) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti;
 - d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulla esclusione degli associati;
 - g) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante associato in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
 - h) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - i) delibera lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
 - l) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - n) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto;
 - o) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

9. L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto dell'associazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione, scissione o devoluzione del patrimonio dell'associazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
10. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 10 (Organo di amministrazione o Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso tra tre e sette, inclusi il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.
4. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o indicati dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno e sono rieleggibili.
6. Tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) la predisposizione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- i) il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
- 7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
- 8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- 9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- 10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 11. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca con urgenza l'assemblea per le elezioni suppletive dei membri da sostituire. In ogni caso il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello dei Consiglieri che sono ancora in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio Direttivo si considera interamente decaduto e il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 11 (Presidente e Vicepresidente)

- 1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo in seno ai propri membri, a maggioranza dei presenti.
- 3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
- 4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
- 5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Segretario/Tesoriere)

- 1. Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche sono cumulabili tra loro.

2. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - cura la corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
3. Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 13 (Organo di controllo e Revisore legale dei conti)

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato al superamento dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 o per scelta volontaria dell'Associazione, viene eletto dall'Assemblea degli Associati e può anche essere monocratico.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 14 (Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre

entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

1. L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e termine al 31 dicembre.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nei termini di legge.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri

associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18 (Convenzioni)

Le Convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 Comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 19 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 (Responsabilità dell'Associazione)

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati dalla stessa, per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 21 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice civile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

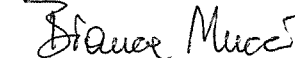
Il segretario

(Joelle Mireille MUSSET)



Il Presidente

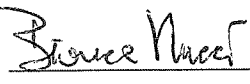
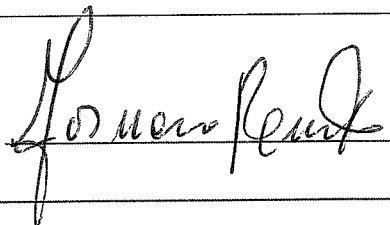
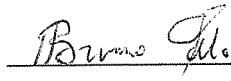
(Bianca NUCCI)



ALLEGATO B – ELENCO SOCI FONDATORI (da firmare)

Il Funzionario
Diego Alfè

I sottoscritti soci fondatori dichiarano di aderire all'associazione e sottoscrivono il presente elenco:

Dati del socio fondatore	Firma
7) NUCCI BIANCA – C.F. NCCBNC52L44H501Y Nato/a Roma (RM) il 04/07/1952 Residente in Via Pracastel n. 65, 10066 Torre Pellice (TO)	
2) DETACHETIS BRUNA – C.F. DTCBRN62D63L277A Nato/a Torre Pellice (TO) il 23/04/1962 Residente in Via Alessandro Manzoni n. 5, 10066 Torre Pellice (TO)	
3) SECONDO FABIO – C.F. SCNFBA63L02Z347P Nato/a Johannesburg (Sud Africa) il 02/07/1963 Residente in Via Clemente Lequio n. 10, 10064 Pinerolo (TO)	
4) FORNERO RENATO – C.F. FRNRNT55C27G674D Nato/a Pinerolo (TO) il 27/03/1955 Residente in Via Alessandro Manzoni n. 5, 10066 Torre Pellice (TO)	
5) GALLO BRUNO – C.F. GLLBRN49C23A853L Nato/a Bibiana (TO) il 23/03/1949 Residente in Via Cavour n. 24, 10060 Bibiana (TO)	
6) MUSSET JOELLE MIREILLE – C.F. MSSJLM54E68Z110V Nato/a Marsiglia (Francia) il 28/05/1954 Residente in Via Beckwith n. 14, 10066 Torre Pellice (TO)	
7) RAVERA TIZIANA – C.F. RVRTZN61H43G674R Nato/a Pinerolo (TO) il 03/06/1961 Residente in Via Matteo Bandello n. 11, 10064 Pinerolo (TO)	